



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## 3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 1230/2009

Novara, li 26/03/2009

Proposta Programmazione ambientale/28

**OGGETTO:** SOCIETA' AGRICOLA RGP PIEMONTE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CASALVOLONE, STRADA PROVINCIALE 15 FARA NOVARESE - BORGO VERCELLI.

Per l'esecuzione:  
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 01/04/2009 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: SOCIETA' AGRICOLA RGP PIEMONTE S.R.L. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CASALVOLONE, STRADA PROVINCIALE 15 FARA NOVARESE – BORGO VERCELLI.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ♦ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Esaminati:

- ♦ la domanda presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in data 22 ottobre 2008, prot. prov. n. 208462 del 24 ottobre 2008, dalla ditta Società Agricola RGP Piemonte S.r.l., con sede legale in Genova, via Pietro Chiesa n. 9, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una Centrale di Cogenerazione alimentata a biogas prodotto da biomasse agricole della potenza elettrica di 999 kWe e potenza termica nominale pari a 2405 kWt in comune di Casalvolone, Strada Provinciale 15 Fara Novarese – Borgo Vercelli, Foglio 20, mappali 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100;
- ♦ gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 24 novembre 2008 presso la Provincia di Novara;
- ♦ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 19 gennaio 2009, prot. prov. n. 13113 del 21/01/09;
- ♦ gli atti della seconda seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 11 febbraio 2009;
- ♦ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 27 novembre 2008 prot. VVFF 12655;
- ♦ la nota Enel pervenuta in data 25 novembre 2008, prot. prov. n. 231312 del 26/11/08 nonché la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla rete di Enel inviata alla ditta con nota Enel-DIS-28/01/2009-0046026;
- ♦ il Premesso di Costruire n. 10/2008 rilasciato dal Comune di Casalvolone, prot. prov. n. 7258 del 13/01/2009;



- ◆ il parere favorevole espresso dall'ASL "NO" con nota n. 5904 dell'11/02/2009, prot. prov. n. 35718 del 20/02/2009;
- ◆ il parere espresso dal X Settore della Provincia di Novara, del 16.03.09;
- ◆ la relazione ARPA, nota di trasmissione n. 25820/SC11 dell'11 marzo 2009.

Valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Tenuto conto che l'art. 269 del D.Lgs. 152/06, al comma 14, lettera e), prevede che non siano sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

Considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola (C.T. Foglio 20, mappali 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100), destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Società Agricola RGP Piemonte S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di una Centrale di Cogenerazione alimentata a biogas prodotto da biomasse agricole della potenza elettrica di 999 kWe e potenza termica nominale pari a 2405 kWt in comune di Casalvolone, Strada Provinciale 15 Fara Novarese – Borgo Vercelli;

Visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ◆ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874 "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. Condizioni e modalità per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola";
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ad agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;



## DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 24 novembre 2008 e dell'11 febbraio 2009;
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla Società Agricola RGP Piemonte S.r.l., con sede legale in Genova, via Pietro Chiesa n. 9 l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di una Centrale di Cogenerazione alimentata a biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici, della potenza elettrica di 999 kWe e potenza termica nominale pari a 2405 kWt in comune di Casalvolone, Strada Provinciale 15 Fara Novarese – Borgo VerCELLI, Foglio 20, mappali 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- di stabilire che la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse dovrà rispettare quanto indicato nel Permesso a Costruire rilasciato dal Comune di Casalvolone, in Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Casalvolone ed all'ARPA;
- la Ditta dovrà comunicare, agli Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo, con trenta giorni di anticipo la data prevista per l'avvio dell'impianto;
- la Ditta dovrà comunicare, una volta stabilite, le modalità di approvvigionamento idrico, acquisendo separatamente le autorizzazioni e/o concessioni necessarie;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri, autorizzazioni e nulla-osta conclusivi espressi dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto,



la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Casalvolone ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza dei Servizi;
- di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire in materia;
- di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione Ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUONO ALLEGATI



## ALLEGATO A

### PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03

#### PRESCRIZIONI GENERALI

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
  - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
  - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento e dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Casalvolone. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Casalvolone, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda potrà utilizzare per la produzione di energia e calore biomasse vegetali (quali ad es. insilato di mais, cereali e foraggi insilati). Ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato, in ogni condizione di esercizio, il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico dovrà essere costituito da effluente zootecnico;
5. entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare una relazione riguardante le modalità di gestione dell'impianto alimentato con effluenti zootecnici, evidenziando in particolare le modalità di approvvigionamento e gli accorgimenti finalizzati ad evitare la formazione di odori molesti. Dovranno essere indicate eventuali variazioni alle emissioni, rispetto ai dati forniti durante il procedimento autorizzativo, connesse all'uso dei liquami;
6. la gestione e l'utilizzo agronomico del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/09, n. 64-10874, Allegato parte B);



7. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;
8. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Casalvolone e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
9. durante la fase di cantiere dovrà essere rispettato quanto indicato alle pag 21 e 22 della Relazione di impatto acustico al paragrafo "Valutazione dei risultati dei calcoli previsionali dei valori di rumore dovuti all'attività di cantiere"; in particolare per le attività maggiormente rumorose dovrà essere chiesta opportuna "autorizzazione in deroga" al Comune di Casalvolone così come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95 e dalla L.R 52/220 all'art 9;
10. completato l'insediamento dell'impianto, dovrà essere eseguita una valutazione fonometrica finalizzata a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, sia in periodo diurno che notturno, le cui risultanze dovranno essere inviate a Provincia ed ARPA. Qualora, in fase di verifica, risultassero dei livelli sonori non rientranti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, dovranno essere attuati gli interventi di bonifica acustica e di mitigazione finalizzati a ricondurre alla compatibilità l'impianto realizzato; dovrà, in tal caso, essere presentata alla Provincia, al Comune e ad ARPA una nuova relazione tecnica di valutazione riportante sia i livelli sonori misurati che gli interventi di bonifica acustica attuati;
11. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
  - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
  - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
  - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
12. la posa della linea dovrà essere direttamente interrata con modalità di posa dei cavi e profondità di interrimento secondo i criteri di cui alla Norma CEI 11-17; nello specifico si richiede una profondità di posa non inferiore a 1 metro e i cavi dovranno essere posati con disposizione a trifoglio con singoli cavi distanziati, tra i centri, di 40 mm per la minimizzazione dell'emissione di campi magnetici;
13. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto stesso verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;



14. particolare attenzione dovrà essere posta alla mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico. Lungo il perimetro dell'area dovranno essere messe a dimora essenze arboree ed arbustive al fine di mitigare l'impatto visivo dell'opera. Durante lo svolgimento dell'attività dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei "corridoi ecologici" presenti nell'area, individuati nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, all'interno dei quali devono essere garantite le condizioni di naturalità per assicurare il collegamento tra gli areali naturali esistenti e previsti. La Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale;
15. l'impianto di biogas verrà realizzato fuori terra e pertanto si prevede un impatto nullo con la falda ma, tenendo conto dell'alta vulnerabilità della falda, si richiede l'adozione di accorgimenti che garantiscano un'adeguata protezione da eventuali casi accidentali;
16. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
17. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà attuare scrupolosamente tutte le cautele e procedure operative indicate nel progetto e nella documentazione allegata, procedendo sistematicamente alla copertura delle biomasse con teli, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
18. al fine di limitare il quantitativo delle acque meteoriche scaricate, dovranno essere attuati, ove possibile, sistemi di riutilizzo dell'acqua piovana per gli usi meno pregiati;
19. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
20. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
21. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
22. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 27/11/2008 prot. VVFF 12655;





23. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
24. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
25. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
26. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
27. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
28. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
29. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

#### TECNICHE GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
4. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, di biomasse distinte per tipologia e la data di avvio al processo di digestione anaerobica; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purchè tutti i dati vengano conservati.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA



1. L'impianto dovrà essere provvisto di regolazione automatica del combustibile, regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento, controllo in continuo dei parametri di combustione quali temperatura, ossigeno e monossido di carbonio;
2. gli impianti dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione indicati nella descrizione tecnica del motore installato (Relazione generale iter autorizzativo). Gli inquinanti "Polveri totali" ed "Ossidi di zolfo" dovranno essere assenti all'emissione come garantito dalla ditta;
3. nella gestione dell'impianto dovrà essere adottata la tecnologia LeaN<sub>o</sub>x per la riduzione degli NO<sub>x</sub> ed installato il catalizzatore ossidante per la riduzione del CO;
4. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COT), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>), NH<sub>3</sub>, ossidi di zolfo e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno successivamente essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Casalvolone;
5. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
6. i condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
7. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione:
  - della concentrazione di CO<sub>2</sub> emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO<sub>2</sub>/(CO+CO<sub>2</sub>);
  - del parametro λ, il "rapporto tra l'effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l'aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione";
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;



9. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza al fine di consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma.

## SCARICHI IDRICI

Lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto potrà essere immesso, previo passaggio in fossa Imhoff, negli strati superficiali del sottosuolo (fg 20, particella 85, codice regionale NO 0532039) nel rispetto delle seguenti prescrizioni obbligatorie:

1. validità di tutti i dati forniti;
2. manutenzione in efficienza della vasca di chiarificazione;
3. negli scarichi dei servizi igienici non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;
4. la presente autorizzazione si rinnova tacitamente ogni quattro anni dal momento del rilascio, salvo quanto previsto al punto seguente;
5. qualora l'attività cambi, venga ristrutturata o trasferita con conseguente variazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista;
6. la variazione del Legale Rappresentante o della ragione sociale dovrà essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni;
7. la fine attività o la disattivazione dello scarico deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni.

Lo scarico delle acque meteoriche derivanti dai piazzali, destinate al Cavo Noce Gobba, dovrà essere regolato tramite apposita convenzione con l'Associazione Irrigua Est Sesia.

## MONITORAGGI

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
2. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
3. analisi annua delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, polveri, nonché potere calorifico inferiore ed umidità;
4. analisi delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COT), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto



(espressi come NO<sub>2</sub>), NH<sub>3</sub>, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA). Il rilevamento delle emissioni dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio;

5. Report annuale dei parametri:
  - concentrazione di CO<sub>2</sub> emessa in atmosfera ed efficienza di combustione espressa come rapporto di CO<sub>2</sub>/(CO+CO<sub>2</sub>);
  - parametro  $\lambda$  ovvero il “rapporto tra l’effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l’aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione”
6. certificati di avvenuta taratura degli strumenti per l’analisi in continuo dei parametri di controllo del biogas (H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> e ossigeno), effettuata secondo la periodicità indicata dal costruttore degli stessi;
7. registrazione dell’energia (termica ed elettrica) prodotta dall’impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
8. monitoraggio annuale dei parametri di rendimento elettrico netto medio annuo, IRE ed LT, da confrontare con i valori stabiliti ed aggiornati dall’AEEG.

Novara li, 23/03/2009

